

## **RIFLESSI DELL'ART. 327 C.P.C. SUL PROCESSO AMMINISTRATIVO**

di Licia Grassucci

Dirigente del Consiglio di Stato

### *1. L'impugnazione delle sentenze del giudice amministrativo non notificate.*

Nell'occuparci recentemente di taluni termini processuali (*"Spunti in tema di termini del processo amministrativo"*, [www.contabilita-pubblica.it](http://www.contabilita-pubblica.it), novembre 2009) avevamo evidenziato l'esigenza di un risolutivo intervento del legislatore in occasione dell'annunciato varo di una codificazione destinata a regolamentare in modo organico il processo amministrativo.

Intendiamo oggi svolgere rapide considerazioni specialmente sul termine assegnato agli interessati per proporre appello al Consiglio di Stato avverso le decisioni non notificate dei Tribunali amministrativi regionali.

Non sussistono problemi qualora sia intervenuta la notificazione della decisione da gravare a norma dell'art. 330 c.p.c. L'appello, infatti, secondo quanto disposto dall'art. 28, 2° comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, deve essere proposto nel termine di sessanta giorni dalla notificazione della decisione di primo grado.

Problemi sorgono, invece, per la proposizione dell'appello avverso le sentenze di primo grado, non notificate.

Invero, la questione fu posta già all'indomani della istituzione dei Tribunali amministrativi regionali che comportò la generalizzazione del principio del doppio grado di giurisdizione<sup>1</sup>.

A fronte della introduzione del suddetto principio, si rivelarono insufficienti le norme dedicate all'appello dalla legge n. 1034 del 1971<sup>2</sup> onde ci si interrogò sull'ammissibilità dell'estensione analogica di norme e di principi contenuti nel codice di procedura civile<sup>3</sup>.

L'interrogativo trovò risposta affermativa purchè quelle norme e quei principi fossero compatibili con la disciplina dell'appello nel processo amministrativo<sup>4</sup>.

In particolare, si ritenne applicabile l'art. 327 c.p.c. in considerazione della sua piena compatibilità con il sistema della giustizia amministrativa. Infatti, la disciplina del giudizio amministrativo, ispirata alla più rapida e veloce definizione dello stesso, si concilia con la *ratio* dell'art. 327 c.p.c., volta a circoscrivere nel tempo la facoltà d'impugnazione delle sentenze, indipendentemente dalla loro notificazione, per garantirne l'immutabilità e dare così certezza e stabilità ai rapporti giuridici definiti in via contenziosa.

Conseguentemente, tale soluzione ha trovato applicazione in giurisprudenza<sup>5</sup> con riguardo a tutte le ipotesi cui la norma in esame è riferibile e, quindi, per la proposizione dell'appello avverso le sentenze dei Tribunali amministrativi regionali<sup>6</sup>; del ricorso per revocazione<sup>7</sup>; del ricorso avverso le sentenze del Consiglio di Stato alla Corte di cassazione<sup>8</sup> per motivi di giurisdizione<sup>9</sup>.

In conclusione, oggi è concordemente ritenuto applicabile il cd. termine lungo, ai sensi dall'art. 327 c.p.c., per l'impugnazione delle sentenze del giudice amministrativo non notificate.

Senonché, detto art. 327 c.p.c. è stato recentemente modificato dall'art. 46, 17° comma, legge 18 giugno 2009, n. 69. In particolare, il previsto termine di un anno per proporre impugnazione, in assenza di notificazione della sentenza, è stato ridotto a sei mesi.

Ne discende che di tale dimezzamento dei termini dovrà tenersi conto anche per l'impugnazione delle sentenze del giudice amministrativo<sup>10</sup>. Dunque, sei mesi e non più un anno dalla pubblicazione della sentenza per proporre appello, ricorso per revocazione, ricorso in Cassazione per motivi di giurisdizione<sup>11</sup>.

Peraltro, nel computo del nuovo termine non si potrà prescindere dal considerare taluni "incidenti processuali", già oggetto di esame da parte della giurisprudenza. Si pensi alla sospensione dei termini nel periodo feriale che ora avrà rilevanza solo se il semestre verrà a cadere in detto periodo; all'eventuale notificazione della sentenza in prossimità dello scadere del cd. termine lungo, notificazione che non può far prolungare quest'ultimo fino al compimento del sessantesimo giorno e cioè fino allo scadere del cd. termine breve<sup>12</sup>.

Risulta, poi, irrilevante, ai fini del decorso del termine lungo (e perciò non può impedire la decadenza dall'impugnazione), la mancata comunicazione ad opera della Segreteria dell'avvenuta pubblicazione della sentenza<sup>13</sup>. Inoltre, ai fini della tempestività dell'appello, è sufficiente la notificazione entro il termine decadenziale ad una sola parte (vittoriosa) tra quelle evocate nel giudizio di primo grado, ferma restando la successiva integrazione del contraddittorio, su disposizione del giudice, nei confronti delle altre parti necessarie<sup>14</sup>.

Infine, riguardo all'appello da proporre nel termine breve, non può ritenersi rilevante la conoscenza della sentenza non notificata non valendo al riguardo i principi concernenti l'impugnazione dei provvedimenti amministrativi<sup>15</sup>.

## *2. Il cd. termine lungo ed i riti speciali.*

Come già precisato, l'art. 327 c.p.c. ha trovato applicazione in assenza di espressa analoga previsione da parte della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. Tuttavia, per taluni riti speciali il legislatore ha previsto anche un termine per l'impugnazione della sentenza non notificata.

E' il caso del termine dell'appello avverso le ordinanze cautelari che l'art. 28, 3° comma, della legge n. 1034 del 1971 fissa in centoventi giorni dalla comunicazione del deposito dell'ordinanza stessa nella segreteria; dell'appello avverso la decisione in materia di silenzio che, in mancanza di notificazione, va proposto entro novanta giorni dalla pubblicazione (art. 21 *bis* l. n. 1034 del 1971); del termine dell'appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale nei giudizi di cui al 1° comma dell'art. 23 *bis* della legge n. 1034/1971 che è di centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza (comma 7, art. 23 *bis*, cit.)<sup>16</sup>.

### *3. I riti speciali dalla disciplina incompleta.*

Per taluni riti speciali, però, il legislatore ha introdotto una disciplina non completa, lasciando dei vuoti normativi.

Infatti, a proposito dell'appello avverso le sentenze in materia di accesso, l'art. 25, comma 5, legge 7 agosto 1990, n. 241, prevede soltanto che la decisione del Tribunale amministrativo regionale è appellabile al

Consiglio di Stato entro trenta giorni dalla notifica della stessa, mentre nulla dispone in caso di omessa notifica.

Uguualmente, secondo l'art. 29, comma 2, legge n. 1034 del 1971<sup>17</sup>, i ricorsi al Consiglio di Stato in materia di operazioni elettorali devono essere proposti entro venti giorni dalla notifica della sentenza, per coloro nei cui confronti è obbligatoria la notifica; per gli altri cittadini elettori è previsto il termine di venti giorni decorrenti dall'ultimo giorno della pubblicazione della sentenza all'albo pretorio.

Detta norma sancisce l'obbligatorietà della notifica della sentenza<sup>18</sup>, ma tace sulle conseguenze, ai fini della proposizione dell'appello, nell'ipotesi in cui tale obbligo non venga osservato<sup>19</sup>. Al riguardo, si è sostenuto che, in caso di omessa notifica della sentenza (nei confronti dei soggetti che sono stati parti nel giudizio di primo grado), il termine di venti giorni decorre dalla pubblicazione della stessa all'albo pretorio<sup>20</sup>. Qualora, poi, anche la pubblicazione all'albo pretorio sia mancata, si è ritenuto<sup>21</sup> applicabile il termine lungo ridotto a metà. Quindi, secondo questa tesi, il termine per proporre l'appello, decorrente dalla pubblicazione della sentenza, sarebbe di sei mesi che

oggi, dopo l'intervenuta riforma dell'art. 327 c.p.c., si ridurrebbero a tre.

Altre incertezze sono rinvenibili a proposito dei giudizi riguardanti il diniego d'iscrizione al registro di volontariato o la cancellazione dallo stesso e la *par condicio* radiotelevisiva.

Con riferimento al primo giudizio, l'art. 6, comma 5, l. 11 agosto 1991, n. 266, prevede che la relativa sentenza del Tribunale amministrativo regionale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica, al Consiglio di Stato.

Con riguardo ai processi in materia di *par condicio* radiotelevisiva, l'art. 10, comma 10, l. 22 febbraio 2000, n. 28, dispone che le regole del giudizio di primo grado si applicano all'appello innanzi al Consiglio di Stato, senza nulla specificare circa la decorrenza dei termini per l'impugnazione.

Infine, nessuna menzione dell'eventuale ricorso in appello è contenuta nella disciplina concernente l'impugnazione delle ordinanze inerenti l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali adottate per la salvaguardia dei diritti della persona



costituzionalmente tutelati (art. 10 legge 12 giugno 1990, n. 146).

In tali ipotesi (accesso; operazioni elettorali, in parte; diniego d'iscrizione al registro di volontariato o cancellazione dallo stesso; *par condicio* radiotelevisiva; esercizio del diritto di sciopero), a fronte del silenzio della norma, dubbi sussistono circa l'applicabilità in via analogica dell'art. 327 c.p.c. il cui termine lungo, sia pure ridotto oggi a sei mesi, sembra non compatibile con le esaminate specifiche disposizioni, ispirate a ragioni di speditezza e di spiccata celerità di svolgimento del processo.

Per quanto concerne la particolare disciplina dell'impugnabilità dei provvedimenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui al citato art. 10, comma 10, l. 22 febbraio 2000, n. 28, può essere di ausilio l'interpretazione giurisprudenziale secondo cui detta norma sarebbe stata tacitamente abrogata dall'art. 23 *bis* l. n. 1034 del 1971 che pure riguarda i provvedimenti delle Autorità amministrative indipendenti. Pertanto, i termini per proporre ricorso innanzi al giudice di prime cure e in appello innanzi al Consiglio di Stato, previsti dal citato art.

23 *bis*, si applicherebbero anche alla fattispecie di cui trattasi<sup>22</sup>.

Siffatta soluzione, sebbene non perfettamente aderente ai principi ermeneutici in punto di abrogazione tacita, è senz'altro apprezzabile e condivisibile, ma non sembra utilizzabile per colmare altri vuoti normativi in settori che non rientrano affatto tra quelli compresi nel più volte menzinato art. 23 *bis*.

Invero, non sempre sono percorribili strade come quella dell'abrogazione tacita o dell'estensione in via analogica di principi processuali generali, tra cui l'art. 327 c.p.c., per colmare vuoti normativi esistenti nell'ambito di disposizioni speciali.

Conseguentemente, l'attesa codificazione per il riassetto del processo amministrativo dovrà anche essere rivolta al superamento delle frammentazioni dei riti le quali rappresentano un ostacolo, sovente ingiustificato, per un sicuro approccio ai temi della giustizia amministrativa alla luce dei principi generali<sup>23</sup>.

In definitiva, perché possa essere resa una soddisfacente risposta di giustizia è ormai necessaria una disciplina generale e coerente del processo amministrativo

che preveda modi e termini non ambigui ai fini di una migliore tutela del cittadino dinanzi al suo giudice naturale.

---

<sup>1</sup> Sulla introduzione del doppio grado di giurisdizione nel processo amministrativo di spiccata rilevanza risultano gli approfondimenti di Pajno A., *Appello nel processo amministrativo e funzioni di nomofilachia*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1990, 541 ss.

<sup>2</sup> La legge 6 dicembre 1971, n. 1034, infatti, ha regolato i tratti fondamentali del processo amministrativo d'appello (artt. 28, 29, 30, 33, 34, 35 e 36). A questi si aggiungono, poi, in quanto speciali, le disposizioni a proposito dell'appello al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana delle sentenze del Tribunale amministrativo regionale della Sicilia (art. 23 St. sic.; art. 5 d.lgs. 6 maggio 1948, n. 654; art. 40, comma 1, l. n. 1034/1971, come modificato a seguito della sentenza della Corte cost. 12 marzo 1975, n. 61) e dell'appello al Consiglio di Stato delle sentenze del Tribunale amministrativo regionale del Trentino-Alto Adige, Sezione autonoma di Bolzano (art. 93 d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e art. 14 d.P.R. 6 aprile 1984, n. 426).

<sup>3</sup> Quaranta A., *Doppio grado di giurisdizione (principio del) - Diritto processuale amministrativo*, in *Encicl. giur. Treccani*, XIII.

<sup>4</sup> Viceversa, al tempo delle Giunte provinciali amministrative, la giurisprudenza esclude l'applicabilità dell'art. 327 c.p.c. ai fini dell'impugnazione delle relative sentenze sia perché si ritenne fosse preclusiva la previsione dell'art. 22 T.U. n. 1058 del 1924 a proposito della decorrenza del termine per l'impugnazione dalla notificazione della decisione, sia perché era diverso il sistema della pubblicazione delle sentenze (mediante lettura del dispositivo nella prima udienza successiva alla sottoscrizione delle stesse e non mediante deposito in Segreteria).

<sup>5</sup> Cons. Stato, Ad. plen., 23 marzo 1979, n. 17, in *Cons. Stato*, 1979, I, 323; Id., Ad. plen., 8 giugno 1979, n. 20, *ivi*, 1979, I, 881.

<sup>6</sup> Cons. Stato, Sez. VI, 18 maggio 1976, n. 231, in *Cons. Stato*, 1976, I, 654; Id., Sez. V, 1° aprile 1977, n. 270, *ivi*, 1977, I, 583; Id., Sez. VI, 3 settembre 1996, n. 1151, *ivi*, 1996, I, 1355.

<sup>7</sup> Cons. Stato, Ad. plen., 25 marzo 1996, n. 3, [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it), dove si affronta *funditus* il problema dei termini per proporre il ricorso per revocazione sia con riferimento al termine "lungo", sia con riferimento al termine "breve". Per quest'ultimo, data la mancanza di espressa previsione normativa, la ricostruzione è avvenuta in analogia all'art. 400 c.p.c. secondo cui in materia di revocazione "*davanti al giudice adito si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti a lui in quanto non derogate da quelle del presente capo*". Conseguentemente, il termine per proporre la revocazione delle sentenze del giudice di un determinato gravame coincide con quello per proporre il gravame stesso.

Ne discende che, nel processo amministrativo, essendo di sessanta giorni il termine per proporre appello al Consiglio di Stato, la revocazione delle sentenze di quest'ultimo va proposta ugualmente entro sessanta giorni.

E' appena il caso di ricordare che, alla stregua di un ragionamento sostanzialmente analogo, la giurisprudenza ha ritenuto che nel processo amministrativo, a differenza di quello civile, anche l'opposizione di terzo è soggetta al termine decadenziale per la sua proposizione (Cons. Stato, Sez. IV, 23 settembre 2004, n. 6208, [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it)).

<sup>8</sup> Cass., S.U., 26 gennaio 1978, n. 351, in *Foro amm.*, 1979, 1437.

<sup>9</sup> Invero, l'art. 327 c.p.c., quale portatore di un principio dell'ordinamento processuale di carattere generale, è stato ritenuto applicabile dalla giurisprudenza alle impugnazioni, mediante ricorso per Cassazione, delle decisioni di più giudici speciali in mancanza di deroga espressa o tacita ovvero di un sistema normativo incompatibile (per la Corte dei conti, v. Cass., S.U., 1° ottobre 1980, n. 5337, in *Giur. it.*, Mass. 1980, 1310; per la Commissione tributaria centrale, v. Cass., Sez. I, 3 febbraio 1987, n. 947, *ivi*, Mass. 1987, 160; Cass., 11 aprile 1987, n. 3618, inedita; per la Giunta delle espropriazioni presso la Corte d'appello di Napoli, v. Cass., S.U., 14 luglio 1961, n. 1711, in *Giur. it.*, Mass. 1961, 512; in materia di usi civici, v. Cass., Sez. II, 17 febbraio 1949, n. 272, *ivi*, Mass. 1949, 71). Sull'applicabilità in via analogica dell'art. 327 c.p.c., Cass., Sez. I, 29 ottobre 1990, n. 10456, in *Juris data Giuffrè*; Cass., Sez. I, 14 gennaio 1998, n. 257, in *Foro it.*, 1998, I, 813.

<sup>10</sup> Per quanto attiene, invece, alla proposizione dell'appello avverso le decisioni delle Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, l'art. 1, comma 5 *bis*, d.l. 15 novembre 1993, n. 453, convertito in l. 14 gennaio 1994, n. 19 (comma inserito dall'art. 1, comma 1, del d.l. 23 ottobre 1996, n.

---

543, come modificato dalla l. 20 dicembre 1996, n. 639, in sede di conversione), dispone che detto gravame è proponibile entro sessanta giorni dalla notificazione o, comunque, entro un anno dalla pubblicazione. In presenza di espressa previsione normativa anche riguardo al cd. termine lungo, c'è da chiedersi se l'intervenuta modifica dell'art. 327 del codice di rito si rifletta sulla norma in esame (in questo senso, Sciascia M., *Manuale di diritto processuale contabile*, 2<sup>a</sup> ed., Milano, 1999, 548) ovvero lasci invariato il termine annuale trattandosi di disposizione speciale.

<sup>11</sup> Bertonazzi L., *Legge 18 giugno 2009, n. 69 e giustizia amministrativa: una primissima lettura*, in *Dir. proc. amm.*, 2009, 848.

<sup>12</sup> Cons. Stato, Ad. plen., 23 marzo 1979, n. 17, cit.; Id., Ad. plen., 8 giugno 1979, n. 20, cit.; Id., Sez. VI, 26 luglio 1979, n. 613, in *Cons. Stato*, 1979, I, 1183.

<sup>13</sup> Sul punto, la giurisprudenza è stata oscillante in passato (Cons. giust. amm. Reg. sic., 13 ottobre 1999, n. 446, in *Cons. Stato*, 1999, I, 1757, ha ritenuto irrilevante il mancato avviso nel senso che tale circostanza non impedisce la decorrenza del termine lungo; *contra*, Cons. giust. amm. Reg. sic., 12 aprile 1995, n. 119, *ivi*, 1995, I, 569). Tuttavia, di recente, a proposito di un ricorso per revocazione proposto per mancato avviso di Segreteria di fissazione dell'udienza di discussione, il Consiglio di Stato ha precisato che, una volta decorso il termine annuale, il gravame è inammissibile poiché questo termine è tale da consentire all'interessato, quando è stato parte nel giudizio, di seguire con l'impiego di una diligenza ragionevole le vicende del processo e d'introdurre eventualmente il giudizio di revocazione (Cons. Stato, Sez. V, 17 febbraio 2009, n. 857, [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it)). V. anche Cass., Sez. I, 14 gennaio 1998, n. 257, cit.

<sup>14</sup> Cons. Stato, Ad. plen., 24 marzo 2004, n. 7, [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

<sup>15</sup> Cons. Stato, Sez. IV, 30 gennaio 2006, n. 261, [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

<sup>16</sup> Il regime speciale dei termini di cui all'art. 23 *bis* in realtà comprende anche altre materie non espressamente indicate nel 1° comma della stessa norma. Infatti, a tale regime rinviano varie disposizioni speciali come quella sulle comunicazioni elettroniche (art. 9 d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259); in materia di controversie concernenti provvedimenti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservate agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo (art. 3, comma 3, d.l. 19 agosto 2003, n. 220, convertito in l. 17 ottobre 2003, n. 280); in materia di ordinanze e provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, l. 24 febbraio 1992, n. 225 (art. 3, comma 2 *ter*, d.l. 30 novembre 2005, n. 245, convertito in l. 27 gennaio

---

2006, n. 21, *Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore rifiuti nella regione Campania ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile*); in materia di espropriazioni di diritti di proprietà industriale (art. 142, comma 5, d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30); sulle controversie inerenti il rapporto di lavoro del personale del sistema d'informazione per la sicurezza della Repubblica (art. 22 legge 3 agosto 2007, n. 124); in materia di produzione di energia elettrica da fonte nucleare, di rigassificatori, di gasdotti di importazione, di centrali termoelettriche, nonché d'infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti (art. 41 legge 23 luglio 2009, n. 99); sulle controversie aventi ad oggetto le procedure ed i provvedimenti in materia di impianti di generazione di energia elettrica (art. 1, comma 552, l. 30 dicembre 2004, n. 311); in materia di procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale (art. 20, comma 8, d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in l. 28 gennaio 2009, n. 2, il quale ha introdotto un rito del tutto particolare rinviando, per quanto non espressamente disposto, all'art. 23 *bis* l. n. 1034 del 1971 e all'art. 246 d.lgs. n. 163 del 2006 e successive modificazioni).

Per una lettura coordinata con l'art. 23 *bis*, v. anche art. 53, comma 2, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 325 e art. 53, comma 2, d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, in materia di procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità; nonché, artt. 245 e 246 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

<sup>17</sup> V. anche T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni locali (d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 83/12, aggiunto dall'art. 2 l. 23 dicembre 1966, n. 1147).

<sup>18</sup> Sulla obbligatorietà della notifica della sentenza al solo candidato la cui elezione sia stata annullata, Corradino M. e Dato G., *I riti speciali nel giudizio amministrativo*, Torino, 2008, 143. Gli autori sostengono che il termine breve di venti giorni decorre diversamente a seconda che l'appellante sia l'elettore ovvero il candidato la cui elezione è stata annullata per effetto della sentenza che s'intende impugnare: in particolare, per il candidato il termine decorre dalla notifica della sentenza, mentre per l'elettore decorre dall'ultimo giorno della pubblicazione della stessa all'albo pretorio.

<sup>19</sup> A differenza di quanto disciplinato per le controversie in materia di operazioni per l'elezione dei consigli comunali, provinciali e regionali, per le elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (l. 24 gennaio 1979, n. 18, art. 43) è previsto con migliore chiarezza che le sentenze di primo grado possono essere impugnate innanzi al Consiglio di Stato entro cinque giorni decorrenti dalla lettura del dispositivo della decisione in udienza

---

ed i motivi vanno notificati entro venti giorni dalla ricezione dell'avviso di pubblicazione della stessa.

<sup>20</sup> Casetta E., *Manuale di diritto amministrativo*, 11<sup>a</sup> ed., Milano, 2009, 947.

<sup>21</sup> Cassarino S., *Manuale di diritto processuale amministrativo*, Milano, 1990, 486.

<sup>22</sup> Cons.Stato, Sez. VI, 1° luglio 2003, n. 3950, [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it); T.A.R. Lazio, Sez. II, 18 ottobre 2001, n. 8606, *ivi*. Entrambe le sentenze sostengono l'abrogazione implicita, a seguito dell'introduzione dell'art. 23 *bis* l. n. 1034/1971, della norma (art. 10, comma 10, l. n. 28 del 2000) nella parte in cui fissa in trenta giorni il termine per l'impugnazione del provvedimento dell'Autorità. Detto termine sarebbe, perciò, ora di sessanta giorni come previsto per tutti i provvedimenti delle Autorità amministrative indipendenti. Analogamente, considerando le esigenze invocate dalla richiamata giurisprudenza a proposito del termine per introdurre il gravame di primo grado, anche all'appello possono ritenersi estensibili i termini di cui all'art. 23 *bis* l. n. 1034 del 1971, come introdotto dall'art. 4 l. 21 luglio 2000, n. 205.

<sup>23</sup> Criscenti C., *I riti speciali: oggetto, termini e procedure*, [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it), 2009.